

DELIBERA N. 202/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI ARTEGNA (UD) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 (prot. n. 207542) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Artegna (Udine) a seguito della segnalazione presentata dal sig. Roberto Venturini, delegato della lista “*Artigne in Comùn*”, per due presunte violazioni dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, una relativa alla pubblicazione in data 10 maggio 2019 sul periodico *online* “*AltoFriuliOggi.it*” di un articolo intitolato “*un albero ai nuovi nati. Artegna festeggia così i baby-cittadini*” e l’altra relativa alla programmazione di un “*Incontro formativo*” presso la sala consiliare del Comune, rivolto a studenti, genitori e associazioni sportive e alla trasmissione della lettera di invito all’incontro medesimo a firma dell’Assessore allo sport. In particolare, il Comitato ha rilevato “*in merito al primo punto segnalato [...] l’assenza di una possibile violazione del divieto in oggetto, in quanto [...] il periodico on line AltoFriulioggi.it risulta essere una testata giornalistica registrata riconducibile ad un editore privato che, in quanto soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione, non è destinatario del succitato divieto*” e, con riferimento al secondo punto segnalato, ha proposto l’archiviazione del procedimento in quanto il Comune di Artegna ha comunicato, con le proprie controdeduzioni, di aver annullato l’incontro oggetto di segnalazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 13 maggio 2019 con la quale il Sindaco di Artegna, Cav. Aldo Daici, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- l’incontro informativo è stato convocato dall’Assessore Lorenzo Vidoni “*per il 20 maggio presso la sala consiliare del Comune con il Dirigente e le insegnanti dell’istituto scolastico competente per il plesso scolastico di Artegna, nonché con alcune associazioni che frequentano la palestra del medesimo plesso al di fuori degli orari scolastici*”;
- “*L’Assessore aveva convocato l’incontro a seguito di ripetuti atti vandalici riscontrati nelle palestre del plesso scolastico e registrati alle date: 12 dicembre 2018 [...] svuotamento di due estintori e distruzione del defibrillatore; 10 aprile 2019: secondo svuotamento degli stessi due estintori; 24 aprile 2019: segnalazione di manomissione del secondo defibrillatore installato. Tutto ciò giustifica in maniera evidente l’intervento dell’Assessore [...]*”;
- “*Si sottolinea, inoltre, come l’ultimo atto vandalico sul nuovo defibrillatore sia riferibile soltanto al giorno 24 aprile e non a diversi mesi fa come sostenuto [...] nella segnalazione*”;
- “*si ritiene che l’Assessore abbia agito in perfetta coscienza e buona fede, preoccupato solo di sensibilizzare tutti i frequentatori della palestra ad una maggior attenzione sull’uso della struttura*”;
- “*si informa altresì che, onde evitare qualsivoglia giudizio sull’operato dell’Assessore e della scrivente amministrazione, in data odierna la riunione è stata annullata*”;

PRESA VISIONE della lettera, indirizzata al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Gemona del Friuli, alle insegnanti e ad alcune associazioni sportive, datata 8 maggio 2019, di invito all'incontro del 20 maggio 2019 presso la Sala consiliare del Comune di Artegna *“rivolto a ragazzi, ai genitori frequentanti le scuole primarie e le secondarie [...] del plesso di Artegna nonché ai componenti delle società sportive che utilizzano la palestra [...] per i numerosi atti di vandalismo verificatesi all'interno della palestra specialmente negli ultimi mesi”*, allegata alla documentazione istruttoria, che reca lo stemma del Comune di Artegna e la firma dell'Assessore allo Sport Lorenzo Vidoni;

PRESA VISIONE della successiva lettera del 13 maggio 2019, allegata alla documentazione istruttoria, sempre indirizzata all'Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli, con cui il Sindaco del Comune di Artegna ha comunicato l'annullamento dell'incontro del 20 maggio 2019;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai*

cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” finalizzata, tra l’altro, ad “illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”;

CONSIDERATO che l’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell’Ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere;

CONSIDERATO, pertanto, che l’invito all’incontro pubblico, oggetto di segnalazione, programmato per il 20 maggio 2019 presso la Sala consiliare del Comune di Artegna, attraverso l’invio di una lettera indirizzata Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Gemona del Friuli, alle insegnanti e ad alcune associazioni sportive, firmata dall’Assessore allo sport costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all’Amministrazione comunale di Artegna;

RILEVATO che la predetta attività di informazione inerente all’incontro pubblico in questione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto la diffusione dell’invito è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che l’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso l’invio di lettera di invito all’incontro informativo programmato per il 20 maggio 2019 presso la Sala consiliare, oggetto di segnalazione, presenta solo in parte i requisiti cui l’art. 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, pur essendo ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione e l’indifferibilità in quanto detta iniziativa - volta a *“sensibilizzare tutti i frequentatori della palestra ad una maggior attenzione sull’uso della struttura”* a seguito degli episodi di vandalismo - è correlata all’efficace funzionamento dell’ente, si rileva che non ricorre il requisito di impersonalità per la presenza dello stemma dell’ente e della firma dell’Assessore allo sport;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione della lettera di invito relativa all’incontro informativo oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, tuttavia, che la condotta conformativa dell’ente realizzata mediante l’invio all’Istituto Comprensivo di Gemona, in data 13 maggio 2019, nella medesima data in cui è pervenuta al Comune di Artegna la contestazione da parte del Comitato di presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, di una lettera da parte del Sindaco con cui si comunica l’annullamento del predetto incontro informativo, configura adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RILEVATO, quanto alle doglianze riferite all’articolo pubblicato sul periodico *online* “AltoFriuliOggi.it”, che la pubblicazione di un articolo su un giornale esula dal

novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 e non è riferibile alla pubblica amministrazione;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Artegna e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli-Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi